

Legge regionale 14 agosto 1987 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all' Ente nazionale per le Tre Venezie.

Art. 12

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, i beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per fini istituzionali, interessati direttamente o complementari alla predisposizione ed all' attuazione di programmi di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate.